

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/05/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35087-rito-locatizio-l-anticipazione-delle-barriere-preclusive-al-ricorso-introdotivo>

Autore: Gherardini Remo

Rito locatizio. L'anticipazione delle barriere preclusive al ricorso introduttivo

RITO LOCATIZIO. L'ANTICIPAZIONE DELLE BARRIERE PRECLUSIVE AL RICORSO INTRODUTTIVO.

(A CURA DI REMO GHERARDINI, AVVOCATO DEL FORO DI BOLOGNA)

Il signor XX proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo di pagamento di canoni di locazione ed oneri accessori mediante ricorso con cui poneva a base della propria opposizione supporto documentale nonché l'ammissione della prova per interpello e testi *"sulle circostanze di fatto sopra esposte in atti con espressa riserva di formulare i relativi e rituali capitoli di prova ed indicare i testi [...OMISSIS]."*

La società YY, rappresentata e difesa dallo Studio Legale dell'Avv. Remo Gherardini, eccepiva di contro che il ricorrente con il ricorso introduttivo aveva mancato di formulare specifici e separati capitoli di prova sui presunti fatti che riteneva di dover provare attraverso la prova per testimoni, mancando pure di indicare le generalità dei soggetti che intendeva chiamare a deporre in qualità di testimoni, così incorrendo irrimediabilmente nelle decadenze di legge (Cass. Civ. 21/01/1993 n. 728; Cass. N. 4896/81; Cass. N. 3903/88; Cass. Civ. n. 4059/89; Cass.Civ. n. 1938/87) stante il regime delle preclusioni che governa il rito del lavoro ai sensi del combinato disposto dell'art. 414 c.p.c., sub 5), che richiede che il ricorrente deve indicare in modo specifico *"i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi"*, e dell'art. 244 c.p.c., che richiede che *"la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata"*.

Più in particolare la società XX richiamava il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "[OMISSIS] Alla luce della sentenza n. 13 del 1977 della Corte Costituzionale le preclusioni previste nel rito del lavoro dall'art. 416 cod. proc. civ. per il convenuto devono intendersi stabilite anche per l'attore che non si attenga alle prescrizioni dettate dall'art. 414 cod. proc. civ. **Pertanto anche per l'attore — che non indichi nell'atto introduttivo del giudizio i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi — si determina la decadenza con conseguente inammissibilità dei mezzi di prova tardivamente proposti;** tale principio può trovare deroga ad opera del giudice di primo grado soltanto se si versi in un'ipotesi di impossibilità determinata da cause di forza maggiore che deve esser valutata dal giudice con lo stesso metro dei gravi motivi in presenza dei quali, a norma dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., può essere autorizzata la modificazione della domanda e delle eccezioni già formulate [OMISSIS]" (Cass. Civ. 5/09/1985 n. 4638 (v. anche Cass. Civ. 30-5-1986 n.3683) ed ancora che "[OMISSIS] **La decadenza prevista dall'art. 414, n. 5, e 416, terzo comma, cod. proc. civ. ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal**

***giudice** indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio, atteso che nel rito del lavoro la disciplina dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano [OMISSIS]" (Cass. Civ. 25/11/2005 n. 24900).*

Si eccepiva inoltre che il fatto che il ricorrente si fosse genericamente riferito alle circostanze di fatto esposte in atti non era idonea a colmare la predetta lacuna in quando le circostanze riportate in premessa nel ricorso introduttivo erano del tutto generiche (e quindi non integravano il requisito della specificità) e carenti in quanto mancano di allegare i fatti su cui il ricorrente intendeva fondare le proprie domande.

Preso atto di quanto sopra il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 17/01/2012 il Tribunale di Bologna, uniformandosi al pressoché unanime indirizzo giurisprudenziale, rigettava le istanze istruttorie del ricorrente rilevando proprio che: “[OMISSIS] *Quanto al resto, nel ricorso introduttivo l’opponente ha riservato la formulazione delle prove orali alle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, non ha scandito le circostanze con chiari capitoli di prova e non ha indicato i nominativi dei testimoni, dimenticando che la presente causa è governata dal rito del lavoro con ogni conseguente preclusione di legge*”.